Servizi della Provincia di Belluno - CONFCOMMERCIO, Piazza dei Martiri, 16, si sono incontrate:

- l'ASCOM di Belluno, rappresentata dal Presidente Rag. Aldo Andriolo, assistito dal Direttore Dr. Antonio Claser.
- l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Cortina d'Ampezzo aderente alla FEDERALBERGHI -CONFCOMMERCIO, rappresentata dal Presidente Sig. Gottardo Manaigo

E

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI:

* FILCAMS - CGIL , rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Celeste Paulon

* FISASCAT - CISL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Mario Dal Soler

* UILTuCS - UIL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Gianna Colle

che

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1

VISTO l'art. 16 del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del Terziario e Servizi, stipulato il 20.09.1999 in cui è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale;

VISTO l'art. 13 del C.C.N.L. 06.10.1994 per i dipendenti da Aziende del settore del Turismo in cui è pure prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale,

APPROVANO

lo statuto dell'Ente Bilaterale Provinciale unitario uniformandosi, per le modalità di istituzione e di funzionamento, allo Statuto e Regolamento-tipo predisposto in sede nazionale, annessi al Contratto Collettivo di lavoro dei settori Turismo e Terziario.

Le Parti concordano di costituire un unico Ente Bilaterale per la provincia di Belluno in quanto, nella realtà economica locale i due settori di attività - Turismo e Terziario - sono strettamente interdipendenti.

Indipendentemente dalla scelta di costituzione unitaria dell'Ente, le Parti concordano altresì che ogni forma di collaborazione e di coordinamento nella realizzazione delle

Al fine di rendere operativi gli scopi dell'Ente Bilaterale Unitario, previsti dall'art. 4 dello Statuto, ed in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le Parti concordano di disciplinare, a livello territoriale, i seguenti istituti: apprendistato, contratto di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro e part time.

Inoltre, in attuazione dei medesimi scopi, concordano di ridisegnare i compiti ed il funzionamento della Commissione Paritetica già esistente e di costituire la Commissione Provinciale Territoriale di Conciliazione.

Art. 3

Apprendistato

Per il concreto sviluppo del rapporto di apprendistato, le Parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni contenute nella parte "Disciplina speciale" del CCNL del settore Terziario Distribuzione e Servizi del 20.09.99, individuando nella Commissione paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale l'Organo che si dovrà attivare, contestualmente all'entrata in vigore del presente Accordo, per la stesura della modulistica relativa alla domanda di assunzione ed al parere di conformità.

Nel settore del Turismo, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, ai sensi dell'art. 21, 1 c. della Legge n. 56/87, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre, fermo restando il rapporto di 1 apprendista ogni due qualificati per le successive assunzioni.

Art. 4

Part-time

Le parti, pur tenendo conto dei limiti minimi e massimi di durata del contratto di lavoro a tempo parziale stabiliti dall'art. 42 del CCNL 20.09.99 e dall'art. 52 del CCNL 6.10.94, ritengono comunque di agevolare lo sviluppo di detto contratto di lavoro nei casi in cui particolari situazioni aziendali e/o di organizzazione del lavoro richiedano prestazioni di lavoro inferiori ai limiti minimi e massimi fissati dai citati articoli.

A tale proposito i datori di lavoro che intendono costituire contratti di lavoro a tempo parziale in deroga agli articoli medesimi, debbono presentare domanda alla Commissione

determinato, ai sensi dell'art. 23, della Legge 28.02.1987, n. 56 che prevede una ipotesi di contratto a termine in funzione autorizzativa del tutto coerente con le nuove forme di flessibilità nel lavoro riconosciute dall'ordinamento giuridico, rispetto a quelle di cui alle leggi n. 230/62 e n. 79/83, in servizi di pubblica utilità nelle località di soggiorno e turismo della Provincia.

La stipulazione di contratti a termine non potrà essere di durata inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi.

I contratti a tempo determinato potranno essere stipulati per le ipotesi previste dai CCNL del Terziario e del Turismo.

Le imprese del settore Terziario non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per 4 lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge n. 230/62 e dalla L. 18/78 e successive modificazioni, né con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate in sostituzione de lavoratori in aspettativa non retribuita.

Le aziende che intendono avvalersi della disciplina di cui al presente articolo sono tenute ad inoltrare preventiva richiesta, conforme ad apposito modello, alla Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale Provinciale che provvederà a rilasciare il visto di conformità. Qualora rilevi anomalie nel tipo di contratto, oggetto della richiesta, potrà chiedere al datore di lavoro interessato opportune precisazioni, atte a consentire il rilascio del predetto visto.

All'atto della richiesta l'Azienda dovrà attestare l'iscrizione all'Associazione aderente alla Confcommercio nonché l'impegno all'applicazione del CCNL ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.

Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensioni dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.

Il periodo di prova dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato della durata fino a due mesi, nonché il periodo di prova per i lavoratori assunti dalle aziende stagionali del settore del Turismo, è stabilito nella misura di 20 giorni di effettiva presenza al lavoro.

Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le vigenti disposizioni legislative e dei CCNL, valevoli per i settori Terziario e Turismo.

Art. 6

Disciplina del contratto di formazione e lavoro

Per la disciplina del contratto in titolo le Parti confermano quanto stabilito dall'Accordo Provinciale stipulato il 15/05/95, che, pertanto, fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 7

Fondo Pensione Complementare - FON.TE

Le parti, in attuazione di quanto previsto dagli accordi collettivi 29.11.96 e 9.04.98, che istituiscono il Fondo Pensione - FON.TE, convengono che sia reso operativo il ruolo e la funzione dell'Ente Bilaterale attraverso iniziative per la diffusione e informazione del sistema di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende del commercio, dei servizi e del turismo.

organizzazioni.

La costituzione della Commissione Paritetica Provinciale s'intenderà avvenuta all'atto del ricevimento delle reciproche comunicazioni scritte, contenenti i nominativi dei membri designati rispettivamente da parte delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In caso di particolare difficoltà la singola Organizzazione Sindacale potrà, in via eccezionale, delegare di volta in volta un proprio rappresentate in sostituzione del membro effettivo e/o supplente.

La Commissione Paritetica Provinciale avrà i seguenti compiti:

a) esprimere pareri derivanti da interpretazioni contrattuali contrastanti;

b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti i C.C.N.L.;

c) esprimere pareri di conformità sui contratti di formazione, a tempo determinato, apprendistato e part time.

Per quanto previsto nelle predette lettere a), b) e c), le Parti convengono che la Commissione suddetta sostituisce operativamente quella istituita in base agli accordi Provinciali 4 febbraio 1991 (art. 1), poiché, tenuto conto delle finalità dell'E.B.P. e la necessità di razionalizzare il funzionamento degli Organismi paritetici, è indispensabile che risulti costituita un'unica Commissione provinciale.

Art. 9

Composizione delle controversie e costituzione della Commissione Provinciale Territoriale di Conciliazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione dei contratti stessi, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, le Parti convengono di costituire la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione con sede presso l'Ente Bilaterale Provinciale Unitario.

conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

Le Associazioni imprenditoriali ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano, in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.

Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come

decorrenza a far data dall'1.1.2000.

Art. 10

Collegio Arbitrale

1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 7, del presente Accordo Provinciale, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sara' inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente o in alternativa da un rappresentante dell'Associazione Albergatori di Cortina aderente alla Federalberghi-Confcommercio, in relazione al mandato conferito, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o

7. Il Presidente del Collegio, nominato di comune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile.

8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.

11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni.

12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.

Le parti convengono altresì che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000.

Art. 11

Sfera di applicazione e durata

I rapporti di lavoro tra le aziende del terziario, di distribuzione, servizi e turismo ed il relativo personale dipendente sono disciplinati, relativamente alle materie oggetto della contrattazione territoriale, dal presente Accordo integrativo, dagli Accordi provinciali 20.3.1986, 23.9.1987 e 4.2.1991 sul contratto di formazione e lavoro, nonché dagli Accordi 18.12.1980, 12.2.1988, 29.9.1990 e 22.6.94.

FILCAMS – CGIL

Associazione del Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Belluno

FISASCAT – CISL

Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo

UILTuCS - UIL
